

- copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali ricoveri dell'Assicurato in ospedali o case di cura e/o eventuali referti di pronto soccorso, con particolare riferimento ai documenti contenenti la diagnosi della malattia che ha portato al decesso dell'Assicurato;
- copia dell'eventuale referto dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria dal quale si possano desumere le circostanze del decesso dell'Assicurato, nel caso di sua morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio);
- se i Beneficiari designati non sono nominativamente individuati e l'Assicurato deceduto era anche il Contraente:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti, per quanto a conoscenza del dichiarante, se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento, gli estremi dell'eventuale testamento e che è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato, e riporti le generalità complete degli aventi diritto, con indicazione del loro eventuale grado di parentela con l'Assicurato, della loro data di nascita e della loro capacità di agire;
 - copia autentica dell'eventuale testamento, completa del relativo verbale di pubblicazione;
- originale o copia conforme all'originale dell'eventuale Decreto del Giudice Tutelare che autorizza chi esercita la potestà parentale / Tutore / Curatore / Amministratore di sostegno a riscuotere il capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci e dispone le modalità per il reimpiego di tale capitale ed esonera la Società da ogni responsabilità al riguardo.
- se la polizza è vincolata o sottoposta a pegno, comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratizio, che autorizzi il pagamento all'avente diritto o indichi l'ammontare del debito residuo vantato.

La Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione, specificandone la motivazione, solo in presenza di situazioni particolari che ne rendano necessaria o opportuna l'acquisizione prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, ovvero al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge. In particolare, l'originale della polizza verrà richiesto dalla Società solo quando il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della Società o quando la Società contesti l'autenticità della polizza.



Quando e come devo pagare?

Il premio è dovuto dal Contraente in unica soluzione, alla data di decorrenza del contratto. Il premio può essere finanziato, ossia può essere aggiunto a quello del mutuo o finanziamento. In tal caso, il Contraente autorizza la Società a rimborsare direttamente alla Banca finanziatrice la quota di premio non goduta in caso di recesso.

Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento scegliendo una delle seguenti modalità:

- assegno intestato alla Società o all'Intermediario, non trasferibile;
- bonifico bancario o postale;
- altri mezzi di pagamento bancario o postale;
- mezzi di pagamento elettronico, anche online, senza oneri a carico del cliente;
- pagamento effettuato nella stessa data di liquidazione del capitale proveniente da altra/e polizza/e emessa/e dalla Società.

Il Premio non può essere corrisposto in contanti.

L'importo del premio dipende dalla garanzia prestata, dalla sua durata ed ammontare, dall'Età assicurativa dell'assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle sue abitudini di vita che possono comportare l'applicazione di sovrappremi. Non è previsto il frazionamento del premio. Non sono previsti sconti, rivalse, riscatti e riduzioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La durata dell'assicurazione è pari alla durata residua del finanziamento o del mutuo e non potrà, comunque, essere inferiore ad 3 anni e superiore a 25 anni.

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:

- la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure
- il Contraente, a seguito della Sottoscrizione della proposta, riceve la polizza o altra comunicazione di conferma dalla Società.

Le garanzie entrano in vigore, a condizione che il premio sia stato versato alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata in polizza, se successiva.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Fino al momento in cui il contratto non è concluso, il Contraente ha facoltà di revocare la proposta di assicurazione.

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla data di conclusione del contratto oppure, in caso di vendita telefonica, dal giorno in cui riceve le condizioni di assicurazione e le informazioni precontrattuali previste, se tale giorno è successivo a quello di conclusione del contratto.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Il presente contratto non riconosce alcun valore di riduzione o riscatto.

